

Costituzione della repubblica - libertà (diritti di) - domicilio -
Protezione internazionale - Individuazione dello Stato competente ad
esaminare la domanda - Provvedimento dell'Unità Dublino di
trasferimento del richiedente a seguito di ripresa in carico da parte
di altro Stato - Possibilità di esplicitare i diritti riconosciuti dal
Regolamento UE n. 604 del 2013 - Necessità - Sindacato del giudice che
ha emesso il provvedimento di trasferimento - Limiti - Verifica della
sola esistenza di carenze sistemiche nel Paese di trasferimento -
Esclusione - Fondamento.

In tema di protezione internazionale, ai fini della individuazione
dello Stato competente ad esaminare la domanda, ove venga impugnato il
provvedimento dell'Unità Dublino di trasferimento di un richiedente
protezione internazionale a seguito di ripresa in carico da parte di
un altro Stato, il sindacato del giudice ordinario nazionale non è
limitato al vaglio della sussistenza di carenze sistemiche nella
procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti
nello Stato membro designato che implicino il rischio di un
trattamento inumano o degradante, ma comprende anche il rispetto delle
garanzie informative previste dagli artt. 4 e 5 Regolamento UE n. 604
del 2013; la verifica dell'effettivo rispetto delle prescrizioni del
citato Regolamento deve essere, infatti, rimessa alla buona prassi
delle autorità degli Stati membri e non può essere condizionata dalle
modalità con cui, in concreto, i singoli interessati reagiscono
rispetto alle eventuali violazioni della richiamata normativa
eurounitaria.

Corte di Cassazione, Sez. 2 -, Ordinanza n. 24493 del 10/09/2021 (Rv.
662323 - 02)

Corte

Cassazione

24493

2021